



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 100/17/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
SO.LA.IS./ WIND TRE S.P.A. (GIÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.)
(GU14/86/17)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti e del 1 agosto 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento indennizzi*”;

VISTA l’istanza della società SO.LA.IS., nella persona del sig. Zara, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, del 29 febbraio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'istante, intestatario di otto utenze telefoniche *business*, ha contestato all'operatore inadempimenti relativi all'attivazione dei servizi richiesti con la sottoscrizione di una proposta di adesione. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, nella documentazione difensiva depositata e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

a. nel mese di aprile 2013, ha sottoscritto con Wind Telecomunicazioni S.p.A., una proposta di adesione mediante la quale l'operatore avrebbe dovuto attivare sei linee telefoniche e procedere agli incombeni relativi alla migrazione di altre due utenze. È stata richiesta, inoltre, l'attivazione della linea ADSL in relazione alle utenze predette;

b. nel mese di ottobre 2013, l'attivazione dei servizi richiesti è stata effettuata solo per tre linee telefoniche, mentre il servizio ADSL è risultato ancora non funzionante;

c. subito dopo, l'utente ha proceduto a contattare il servizio clienti per rappresentare la problematica, ma alcuna soluzione è stata resa ed ha dichiarato di aver presentato un reclamo per poi procedere privatamente alla soluzione della problematica, data la persistente assenza di attività risolutiva da parte dell'operatore;

d. in sede di udienza, l'utente ha contestato le eccezioni avverse riguardanti la proposizione delle medesime questioni su cui era precedentemente intervenuta una transazione tra le parti. Si è sottolineato che la controversia posta all'attenzione dell'Autorità fosse diversa da quella oggetto di accordo transattivo.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- i. l'indennizzo per parziale fornitura dei servizi richiesti;
- ii. l'indennizzo per mancata risposta al reclamo;
- iii. la liquidazione degli ulteriori indennizzi previsti a giudizio dell'Autorità;

2. La posizione dell'operatore

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A., di seguito anche solo "Wind" o "Società"), nel corso del procedimento ha presentato memorie insistendo per l'infondatezza dell'istanza per essere intervenuta una soluzione transattiva tra le parti, in data 22 novembre 2013, avente il medesimo oggetto del presente procedimento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La questione di carattere assorbente di tutte le doglianze dell'utente è rappresentata dall'accordo transattivo del 22 novembre 2013, intervenuto tra le parti del presente procedimento. Lo stesso è stato concluso a seguito di presentazione di istanza di conciliazione innanzi al CORECOM Veneto, con cui l'utente lamentava i disservizi resi da Wind successivamente alla sottoscrizione della proposta di adesione del 18 aprile 2013. L'accordo transattivo reca l'indicazione del numero di procedura innanzi al CORECOM, ovverosia prot. 0019900 del 5 novembre 2013. In relazione a quanto descritto nel modello GU14, che ha dato avvio al presente procedimento, agli atti depositati, nonché alle dichiarazioni rese dall'istante in sede di udienza, l'oggetto della richiesta appare il medesimo su cui si è conclusa la transazione.

A conferma di quanto affermato, si tenga presente che l'utente ha allegato a propria difesa una missiva indirizzata a Wind, all'interno della quale si scriveva, in data 21 novembre 2013, che il cliente non era disposto ad accettare la proposta transattiva in ragione dei molteplici disservizi resi dall'operatore, quali l'attivazione di sole tre linee e non di otto, come invece era stato richiesto e il mancato funzionamento della linea ADSL (disservizi che coincidono con le contestazioni formulate nel presente procedimento). Nella lettera si legge, inoltre, che l'utente si rendeva disponibile a ricevere una proposta transattiva migliorativa. Ebbene, il giorno dopo, il 22 novembre 2013, la transazione veniva sottoscritta dall'istante, presumibilmente a conferma del miglioramento della proposta da parte di Wind, che avrebbe considerato i disservizi sofferti. Pertanto, nel presente procedimento, l'utente cerca di far valere disservizi su cui la transazione è intervenuta.

In considerazione del contenuto di detta proposta, l'utente ha dichiarato di accettare l'indennizzo offertogli da Wind a titolo di transazione *«definitiva per ogni danno, a qualsiasi titolo, patrimoniale e non patrimoniale, diretto e indiretto, presente e futuro, in riferimento alla/e contestazioni del 05/11/2013 Prot. 0019900»*. L'utente ha dichiarato altresì *«di non avere più nulla a pretendere da Wind, per nessuna ragione o causa, compresi danno emergente e tutte le spese in riferimento alla/e contestazioni del 05/11/2013 Prot. 0019900»*.

Per tale motivo, l'utente non può in questa sede riproporre le medesime questioni oggetto di transazione e chiedere che l'Autorità accerti se vi sia stato effettivamente un inadempimento da parte dell'operatore con conseguente ordine allo stesso di pagamento degli indennizzi spettanti.

La transazione, secondo quanto previsto dall'art. 1965, comma 1 c.c., è: *“[...] il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*. L'accordo transattivo, nel caso di specie, è di tipo semplice, ovverosia teso al componimento della lite mediante un contenuto diverso degli obblighi contrattuali originari in capo alle parti, individuato attraverso reciproche concessioni. Pertanto, si determina l'estinzione delle obbligazioni, qualora le parti adempiano correttamente a quanto previsto in transazione. Inoltre, in merito all'interpretazione del contratto, si evidenzia che nella transazione semplice debba risultare la comune volontà delle parti di definire una controversia anche solo potenziale, nonché le previsioni relative alla diversa disciplina applicabile al rapporto tra le stesse,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che si sostituiscono alle precedenti, cui la controversia si ricollega (cfr. Cass. civ., 04 maggio 2016, n. 8917).

Sulla base di tali considerazioni è possibile stabilire, in primo luogo, che trattasi di un accordo transattivo, e di conseguenza ad esso vada applicata la relativa disciplina, per cui la lite oggetto del presente procedimento è stata transatta e di seguito estinta, mediante l'adempimento dell'obbligazione a carico dell'operatore, discendente dal contratto transattivo. A nulla rileva quanto dichiarato dall'utente in sede di udienza. Infatti, anche se vi fossero stati altri disservizi resi da Wind, ma aventi un collegamento diretto rispetto all'oggetto della lite transatta, su di essi non è possibile discutere, poiché l'istante ha ricevuto in pagamento una somma di denaro comprensiva di qualsiasi disservizio reso dall'operatore, in relazione alla lite stessa. Egli ha, inoltre, rinunciato a perseguire ulteriori azioni, dichiarando di non avere null'altro a pretendere dall'operatore con la conseguenza che la richiesta di cui al punto i) non può trovare accoglimento in questa sede.

Alla luce delle considerazioni svolte, anche la richiesta di cui al punto ii) volta alla liquidazione di indennizzi deve essere rigettata. Infatti, la missiva del 21 novembre 2013 che, secondo l'utente, rappresenterebbe un reclamo, altro non è che la mancata accettazione alla prima proposta di transazione formulata da Wind, pertanto, non trattandosi di reclamo, alcun indennizzo per mancata risposta allo stesso può essere riconosciuto.

Analogamente deve essere respinta anche la richiesta di cui al punto iii) volta al pagamento degli ulteriori indennizzi che l'Autorità avesse ritenuto giustificati dal caso sottoposto in definizione, poiché non vi sono gli estremi per il loro riconoscimento.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società H3G S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-bis c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526).

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. L'Autorità rigetta l'istanza della società SO.LA.IS., nella persona del sig. Zara, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti della società Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Wind Tre S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 1 agosto 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi